



## REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE BIODISTRETTO CASENTINO

### CAPITOLO I – MEMBRI

#### Articolo 1 – Domande di adesione.

Le domande di adesione dovranno essere redatte sull'apposito stampato messo a disposizione e formalizzate al Presidente o in mancanza al Consiglio Direttivo, con ogni mezzo utile a dare certezza di consegna e ricevimento della domanda.

Le domande di adesione presentate da persone che agiscono in rappresentanza di società, associazioni, organizzazioni ed istituzioni, dovranno essere complete dell'indicazione della denominazione del soggetto rappresentato e corredate di apposito formale conferimento di incarico alla rappresentanza in seno all'Associazione.

Le domande di adesione presentate dai soggetti di cui ai punti A), B), C) ed F) del seguente Articolo 2), dovranno essere corredate dalla specifica "Scheda di presentazione" se predisposta o dalla descrizione delle attività svolte se richiesta oltre che dalla "Dichiarazione di rispetto dell'etica del lavoro e delle modalità produttive".

Durante la vita associativa, è fatto obbligo all'aderente comunicare tempestivamente al Presidente o al Consiglio Direttivo dell'Associazione, ogni mutamento intervenuto alla propria pratica biologica, attraverso la nuova compilazione della "Scheda di presentazione" con indicazione dei mutamenti intervenuti.

#### Articolo 2 – Criteri di ammissibilità delle domande di adesione.

Nel valutare l'accoglimento delle domande di adesione, il Consiglio Direttivo opererà in linea generale secondo quanto già stabilito dallo Statuto e specificatamente tipologie di aderenti, secondo i seguenti criteri:

##### A) AZIENDE AGRICOLE

Possono essere ammesse a far parte dell'Associazione le aziende agricole (società agricole, cooperative agricole, imprenditori agricoli, coltivatori diretti), che dichiarino di operare la loro attività colturale, d'allevamento e di trasformazione, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti normative in tema di produzione biologica (Reg. CE 834/07 – Reg. CE 889/08 – D.M. 220/95) e delle normative che interverranno in materia successivamente all'approvazione del presente Regolamento.

Possono essere ammesse a far parte dell'Associazione:

- Aziende agricole provviste di certificazione biologica rilasciata da uno degli enti di certificazione riconosciuti dal MIPAAF. E' fatto obbligo a tali aziende di allegare alla domanda di adesione il Certificato Biologico rilasciato dall'ente certificatore.
- Aziende agricole sprovviste di certificazione biologica rilasciata da uno degli enti di certificazione di cui sopra, ma che, di fatto operando nella loro attività nel rispetto dei principi dettati all'art. 2 dello Statuto, aderiscano al Sistema di Garanzia Partecipata e riconoscano dell'Associazione Biodistretto, poteri di verifica e di controllo.

E' comunque stabilito che le aziende agricole provviste di certificazione biologica di cui al primo allinea, non possano essere in numero inferiore ai 3/5 del totale della aziende agricole aderenti all'Associazione e che l'Associazione stessa avrà cura, al fine di certificare il rispetto di tale disposizione, di tenere la registrazione distinta dei membri appartenenti all'una o all'altra categoria.

##### B) AZIENDE AGRITURISTICHE, ACCOGLIENZA, RISTORAZIONE.

Possono essere ammesse a far parte dell'Associazione, le aziende agrituristiche, le aziende di accoglienza e quelle della ristorazione che dichiarino e attestino di operare la loro attività nel rispetto dei seguenti comportamenti:

- Attenzione alla minima produzione di rifiuti anche riciclabili;
- Effettuazione della raccolta differenziata anche organica;
- Utilizzo di accorgimenti volti alla riduzione degli sprechi energetici e idrici;
- Utilizzo esclusivo di prodotti per la pulizia 100% naturali;
- Attenzione e riduzione delle fonti di inquinamento luminoso;
- Divulgazione della cultura del territorio: conoscenza e promozione delle attività connesse al territorio e disponibilità di materiali informativi.

L'attività di ristorazione dell'aderente, sia essa esclusiva, prevalente o secondaria, dovrà essere svolta nel rispetto dei comportamenti sopra elencati e con:

- Riduzione al minimo di stoviglie monouso ed in generale della produzione di rifiuti;
- Utilizzo prevalente di prodotti biologici, biodinamici e OGM free;
- Utilizzo prevalente di prodotti locali compatibilmente con la loro disponibilità e comunque di prodotti di provenienza certa.

L'attività agricola dell'aderente appartenente alle categorie del presente punto B), dovrà essere svolta nel rispetto di quanto già previsto al punto A).

Le aziende agrituristiche aderenti sprovviste di certificazione biologica rilasciata da uno degli enti riconosciuti per la certificazione di parte terza, ma che di fatto operano la loro attività nel rispetto dei principi dettati nello Statuto e di quelli previsti al presente punto B), devono aderire al Sistema di controllo dell'Associazione ispirato ai disciplinari previsti per le certificazioni biologiche di settore.

#### C) AZIENDE ARTIGIANALI, OPERATORI DELL'INGEGNO CREATIVO E AZIENDE DI TRASFORMAZIONE

Possono essere ammesse a far parte dell'Associazione, le aziende artigiane, le aziende di trasformazione e gli operatori dell'ingegno creativo che dichiarino e attestino di operare prevalentemente la loro attività:

- Con alta specializzazione e capacità di realizzazione dalla materia prima al prodotto finito;
- Con utilizzo quando possibile, di materie prime locali;
- Minimizzando l'utilizzo di materie e materiali non naturali;
- Con rapporto diretto con il consumatore finale, nel rispetto della salute di quest'ultimo e con trasparenza nell'utilizzo delle materie prime e dei processi lavorativi;
- Con disponibilità alla condivisione del sapere e all'elaborazione di criteri diversi da quelli di mercato, per valutare il proprio lavoro e le proprie produzioni.

L'aderente dovrà inoltre aderire al Sistema di controllo dell'Associazione, ispirato ai principi dello Statuto e ai disciplinari previsti per le certificazioni biologiche

#### D) ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE, CULTURALI, SPORTIVE.

Possono essere ammesse a far parte dell'Associazione, altre associazioni riconosciute e non, la cui natura, scopo e attività non siano in contrasto, a giudizio del Consiglio Direttivo, con lo Statuto dell'Associazione.

La domanda di adesione di tale soggetti, dovrà essere accompagnata oltre che dalle formalità già previste all'Art. 1 del presente Regolamento, da copia dello statuto associativo del richiedente.

Nell'accoglimento delle domande di adesione, l'Associazione darà priorità a quei soggetti portatori di scopi e attività maggiormente sintonici con gli scopi e attività dell'Associazione, fissa a questi soggetti una soglia minima dei 3/5 della totale adesione da parte delle associazioni oltre a garantire la tenuta di una distinta registrazione dell'adesione degli uni e degli altri.

#### E) ENTI, COMUNI, PUBBLICHE ISTITUZIONI

Enti, Comuni, Provincia, Regione, Pubbliche Istituzioni, Aziende a Partecipazione Pubblica, possono essere ammessi a far parte dell'Associazione in qualità di "Invitati Permanenti" senza diritto di voto.

La domanda di adesione dovrà essere formalizzata nel rispetto di quanto previsto all'Art. 1 del presente Regolamento.

La domanda di adesione di Istituzioni con sovranità amministrativa territoriale, dovrà inoltre essere accompagnata dalla delibera con la quale si è dichiarato il proprio territorio "OGM Free".

#### F) ALTRE CATEGORIE PREVISTE ALL'ART. 5 DELLO STATUTO

Per tutte le categorie previste all'art. 5 dello Statuto e non descritte ai punti da A) ad E) che precedono, il giudizio di ammissibilità è rimesso alla valutazione e delibera del Consiglio Direttivo nel rispetto dei principi statutari.

La domanda di adesione dovrà essere formalizzata nel rispetto di quanto previsto all'Art. 1 del presente Regolamento.

### Articolo 3 – Partecipazione ad eventi – manifestazioni – fiere e mercati

L'Associazione pianifica e comunica agli aderenti all'inizio di ogni anno solare, il calendario degli eventi di cui al presente articolo, per i quali è ritenuta istituzionalmente importante la partecipazione.

Tale calendario può essere implementato secondo contingenze non prevedibili o su segnalazione motivata dei singoli aderenti e secondo giudizio motivato del Consiglio Direttivo.

A seconda della natura dell'evento, l'Associazione interesserà della sua partecipazione e presidio i soggetti aderenti specificatamente maggiormente rappresentativi o in mancanza coloro che si rendono disponibili.

L'aderente è comunque tenuto a garantire la sua disponibilità, per un minimo di 2 eventi all'anno, pena l'applicazione di sanzioni disciplinari previste all'art. 5 lettera G.

Inoltre, l'aderente che alla "Scheda di presentazione" dichiara di produrre e/o trasformare prodotti alimentari, se richiesto dall'Associazione è tenuto a garantirne una fornitura in quantità sufficienti all'allestimento e svolgimento degli eventi medesimi. Dall'impegno sono esentati i produttori di alimenti freschi nei periodi di naturale indisponibilità.

## Articolo 4 – Protocolli di intesa – Comitato Scientifico – Comitato di Indirizzo

L'Associazione per la realizzazione di specifiche progettualità ed il raggiungimento di particolari obiettivi potrà stipulare accordi, partenariati, protocolli d'intesa con soggetti pubblici e privati. Potrà inoltre istituire il Comitato Scientifico e il Comitato di Indirizzo. L'istituzione di Comitati sarà demandata a specifici regolamenti.

## Articolo 5 – Norme Generali

### A) DURATA DELLE CARICHE

Salvo i caso di sostituzione per vacanza della carica, previsti dallo Statuto, tutte le cariche durano un biennio e coloro che le rivestono sono rieleggibili, salvo le limitazioni previste dal Regolamento. Il biennio va computato dalla data di chiusura dell'Assemblea Generale elettiva. Trascorso il biennio, le cariche s'intendono automaticamente prorogate fino alla data di convocazione dell'Assemblea Generale elettiva e in ogni caso non oltre 120 giorni dallo scadere del biennio.

Tutte le cariche decadono con la convocazione dell'Assemblea Generale, che ha all'ordine del giorno il rinnovo delle cariche, ad eccezione del Consiglio Direttivo che rimane in carica fino all'apertura dell'Assemblea Generale e in seno ad essa avrà funzione di verifica poteri fino all'insediamento di apposita commissione.

### B) CESSAZIONE DELLE CARICHE

Qualora durante il periodo di durata delle cariche venga a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più membri degli Organi direttivi, subentra di diritto il primo dei membri non eletti nella votazione del rispettivo Organo, utilizzando lo stesso sistema previsto dal Regolamento per la relativa elezione.

Nel caso di parità di voti subentra il membro con maggiore anzianità d'iscrizione all'Associazione, nel caso d'ulteriore parità, quello di maggiore età.

Con la cessazione del Presidente, così come con la cessazione contemporanea di oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, si dovrà procedere a nuove elezioni. In tale eventualità, l'Assemblea elettiva sarà convocata a cura del Segretario, mentre decadranno tutte le cariche con la sola eccezione dei membri del Consiglio Direttivo che resteranno in carica per le sole funzioni di verifica dei poteri, fino all'insediamento in Assemblea dell'apposita Commissione.

### C) DECADENZA DALLE CARICHE

I membri degli organi statutari che, senza giustificato motivo, non intervengono, durante un esercizio sociale, a più di due riunioni sono dichiarati decaduti dalla carica previa delibera del Consiglio Direttivo.

L'operato d'ogni membro che ricopre cariche sociali o di un intero organismo possono essere sottoposti a verifica in qualsiasi momento.

Ciò potrà avvenire a mezzo presentazione di mozione di sfiducia che, se votata a maggioranza all'interno di una assemblea o riunione appositamente costituita secondo le modalità previste del presente statuto, determinerà la immediata decadenza del Socio (o dei Soci) dalla carica.

La mozione di sfiducia dovrà essere presentata e votata in seno all'organismo che aveva precedentemente eletto il Socio (o i Soci) sottoposti a voto di sfiducia.

Tale norma è applicabile a qualunque carica.

### D) VOTAZIONI

Le votazioni avvengono, per proposta di chi presiede e a giudizio dell'Assemblea per alzata di mano oppure per appello nominale, ad eccezione di quelle per l'elezione delle cariche sociali che dovranno avvenire a scrutinio segreto.

Quando si procede all'elezione di cariche, in caso di parità di voti, è eletto colui che ha maggiore anzianità d'iscrizione all'Associazione, nel caso d'ulteriore parità, quello di maggiore età.

In tutti i casi di deliberazione per votazione, nel caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione. Nel conteggio dei voti non sono computate le schede bianche e/o nulle e le astensioni se non agli effetti del computo del quorum per la validità delle riunioni.

Le votazioni, in casi eccezionali e dove se ne ravvisa a maggioranza del Consiglio Direttivo l'opportunità, possono essere fatte per referendum, previa chiara notifica scritta degli argomenti, con rispetto dei termini indicati nella notifica ed in forma tale da garantire - ove richiesto - l'anonimato del votante.

### E) DIRITTO AL VOTO E DELEGA

Hanno diritto al voto tutti i Membri Ordinari, anche se componenti gli organi direttivi.

Il voto è unico e può essere delegato ad altro Membro Ordinario. Ciascun membro non può avere più di una delega di voto. La delega deve essere fatta, per iscritto e consegnata come previsto dal presente Regolamento.

I membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi statutari non possono rilasciare delega per la partecipazione e quindi per il voto nelle riunioni dei rispettivi organi.

Non hanno diritto al voto, né possono assumere deleghe di voto:

- I Membri Onorari e gli Invitati Permanenti;
- Il Presidente, i Membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi statutari, quando l'oggetto della votazione investe le loro responsabilità individuali o collettive;
- I Membri Ordinari quando chiamati a rispondere personalmente delle loro azioni.

#### F) METODOLOGIA DI RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE DA PARTE DEGLI APPARTENENTI ALLA STESSA

Il promotore (o i promotori) della richiesta di convocazione di assemblea generale per la quale è richiesta la raccolta di firme, fa pervenire al Presidente la richiesta motivata, corredata di 20 firme di membri ordinari iscritti all'Associazione.

Il Presidente fissa un termine massimo (non superiore a venti giorni) entro il quale i membri che ne abbiano intenzione, possono far pervenire la loro adesione alla richiesta di convocazione. Decorso tale termine il Consiglio Direttivo, entro 20 giorni dallo stesso termine, verifica la validità della richiesta di convocazione. Se la richiesta può essere accettata, in quanto è stato raggiunto il quorum di firme previsto dallo Statuto, procede alla convocazione dell'Assemblea Generale. L'Assemblea Generale deve avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui il Consiglio Direttivo delibera la validità della richiesta di convocazione.

#### G) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Consiglio Direttivo agisce su segnalazione quale organo di prima istanza, ad eccezione di controversie tra i Soci e gli Organi Statutari dove agisce come organo unico ed inappellabile, e può comminare ai membri i seguenti provvedimenti disciplinari:

1. richiamo scritto;
2. deplorazione;
3. sospensione dall'Associazione;
4. espulsione dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza dopo aver, previo invito, sentito gli interessati, che potranno farsi rappresentare da altro iscritto, ed aver condotto opportuna inchiesta entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione.

Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di dare comunicazione scritta, per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, delle decisioni prese agli interessati.

Gli interessati potranno, avverso i provvedimenti disciplinari adottati, proporre ricorso entro trenta giorni dalla notifica al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Il Consiglio Direttivo deciderà, a maggioranza, entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso.

### Articolo 6 – Doveri dei Soci

L'adesione all'Associazione comporta automaticamente l'accettazione e l'osservanza delle norme dello Statuto del Regolamento e in generale della disciplina sociale.

Il Socio deve altresì:

- Partecipare alla vita associativa, intervenendo alle riunioni e collaborando alle iniziative dell'Associazione;
- Attenersi alle delibere ed alle disposizioni assunte dagli Organi dell'Associazione muniti dei necessari poteri;
- Versare, entro i termini e con le disposizioni stabilite dagli Organi Sociali, la quota associativa annuale (che s'intende per anno solare), e che si rinnova tacitamente salvo dimissioni;

La qualità di Socio si ottiene con la domanda di adesione all'Associazione approvata dal Consiglio Direttivo

La qualità di Socio si perde:

A. per dimissioni da presentarsi prima del 31 dicembre con comunicazione che preveda la certificazione del ricevimento, inviata alla sede dell'Associazione o in assenza all'indirizzo del Presidente. Le dimissioni decorrono dalla data, indicata dal dimissionario (nel caso la data non venisse indicata le dimissioni s'intendono riferite al 31 dicembre dell'anno in cui le stesse sono inviate) ma non fanno cessare gli obblighi di pagamento delle quote e di eventuali altri oneri, che sono in ogni caso dovute, per l'anno solare nel corso del quale sono state spedite.

B. per mancata corresponsione della quota associativa annua nei termini e con le disposizioni stabilite dagli Organi Sociali; in tal caso la qualità di socio si perde dal 1 gennaio dell'anno di morosità. E' salva la possibilità di riacquisire la qualità di socio come previsto dall'art. 8 del Regolamento;

C. per espulsione ai sensi dell'Art. 5 lettera G) dello Statuto, quando la stessa sarà divenuta definitiva.

La perdita della qualità di Socio non dà diritto al rimborso, neppure parziale delle somme versate all'Associazione a qualsiasi titolo o causa.

### Articolo 7 – Quote

- A. Membri Ordinari:** pagano il contributo associativo ordinario stabilito dal Consiglio Direttivo, possono accedere, nel rispetto dello Statuto, a tutte le attività e servizi dell'Associazione;
- B. Invitati permanenti:** pagano il contributo associativo ordinario stabilito dal Consiglio Direttivo, possono accedere, nel rispetto dello Statuto, a tutte le attività e servizi dell'Associazione;
- C. Membri Onorari:** non pagano alcuna quota, possono accedere a tutti i servizi dell'Associazione;
- D.** Tutte le quote associative sono intrasmissibili.

## Articolo 8 – Esercizio del diritto di voto e qualità di Socio

Sono Soci con diritto di voto, ferme le esclusioni di cui al precedente art. 5 lett. E):

**A. i Membri Ordinari:** purché in regola con il pagamento della quota annua di iscrizione stabilita per l'anno corrente. Qualora già in precedenza iscritti, i membri dovranno essere in regola anche con il contributo dell'anno precedente. I contributi non versati potranno essere regolarizzati anche in sede d'Assemblea durante la verifica dei poteri, ma non oltre l'inizio dell'Assemblea, che decreterà la chiusura delle iscrizioni;

Sono Soci senza diritto di voto:

**B. gli Invitati Permanenti:** non sono eleggibili in alcuna carica sociale di cui all'art. 6 dello Statuto, non possono ricevere deleghe;

**C. i Membri Onorari:** non sono eleggibili in alcuna carica sociale di cui all'art. 6 dello Statuto, non possono ricevere deleghe.

Il membro espulso ai sensi dell'art. 5 lettera G) del Regolamento, può riacquistare la qualità di Membro Ordinario, indirizzando domanda di riammissione al Consiglio Direttivo, che delibera a maggioranza, non prima che sia decorso un anno dalla data del provvedimento definitivo di espulsione.

## Articolo 9 – Eleggibilità, rieleggibilità e incompatibilità

**A.** Sono eleggibili per ogni carica sociale tutti i Membri Ordinari aventi diritto al voto che non siano compresi nelle condizioni d'incompatibilità di cui alla lett. B) che segue. I Membri Onorari e Gli Invitati Permanenti non sono eleggibili alle cariche sociali.

**B.** Il membro eletto alla carica di Presidente, non può essere rieletto alla medesima carica per più di una volta consecutivamente (massimo due mandati presidenziali consecutivi).

**C.** Fatta eccezione per l'appartenenza dell'Organo di competenza, tutte le cariche sociali sono incompatibili fra di loro.

Sono vietati i doppi incarichi. Al verificarsi di tale situazione il membro dovrà entro tre giorni optare per l'incarico prescelto.

## Articolo 10 – Diritto di parola

Hanno diritto di parola, in ogni sede dell'Associazione, tutti i membri e gli invitati permanenti in regola con il pagamento del contributo associativo dell'anno corrente e, qualora già in precedenza iscritti, anche con quello dell'anno precedente.

## CAPITOLO II – L'ASSEMBLEA GENERALE

### Articolo 11 – Periodicità dell'Assemblea Generale

Ogni anno dovrà essere convocata un'Assemblea Generale, perché i Soci possano esprimere il loro parere sull'andamento delle azioni dell'Associazione ed in ogni Assemblea dovrà essere stilata una Mozione conclusiva che dovrà essere la base di lavoro per gli organi dell'Associazione.

### Articolo 12 – Verifica Poteri

In apertura di Assemblea e sino all'insediamento dell'apposita Commissione eletta dall'Assemblea, la verifica poteri sarà eseguita dal Consiglio Direttivo che rilascerà ai Soci aventi diritto al voto, apposita tessera di riconoscimento che dà diritto a ricevere le schede per le votazioni.

Il Consiglio Direttivo e successivamente la Commissione Verifica Poteri, lavoreranno sul tabulato sintesi del registro dei soci.

Il Collegio e la Commissione non potranno modificare tale tabulato.

Ogni posizione dubbia sarà sottoposta al Collegio di Presidenza che deciderà nel merito senza ulteriori formalità.

### Articolo 13 – Deleghe

La Commissione Verifica Poteri accetterà le deleghe fino al termine stabilito in apertura dell'Assemblea Generale da parte del Collegio di Presidenza. La Delega, deve essere redatta su modello inviato ai soci in allegato all'atto di convocazione dell'Assemblea Generale e portare firma leggibile del delegante.

### Articolo 14 – Votazioni

Le votazioni per alzata di mano dovranno essere supportate da idonei strumenti d'identificazione.

Per le votazioni a scrutinio segreto, i Soci aventi diritto al voto dovranno essere dotati di schede ripiegabili di colore diverso, autenticate preventivamente dalla Commissione Scrutinio Elettorale.

### Articolo 15 – Mozione Assembleare

La mozione conclusiva riassume e sintetizza le istanze assembleari.

La sua redazione è demandata ad un'apposita Commissione costituita ed eletta con le modalità indicate dall'art. 18 che segue.

La Commissione dovrà presentare la mozione conclusiva entro i termini stabiliti dal Collegio di Presidenza dell'Assemblea, affinché possa essere discussa ed approvata dall'Assemblea stessa.

Nel caso di Assemblea Generale Elettiva, la mozione conclusiva deve recepire ed essere coerente con la mozione di programma presentata dalla lista risultata eletta.

### Articolo 16 – Interventi

I Soci che intendono prendere la parola, avendone diritto, devono iscriversi presso la Presidenza.

Ogni intervento è concesso in base all'ordine d'iscrizione e potrà avere la durata massima stabilita dal Collegio di Presidenza, in base al numero degli iscritti a parlare. Si potrà intervenire una sola volta per ogni argomento salvo che non ci sia alcun iscritto a parlare. Il Collegio di Presidenza stabilisce anche la chiusura delle iscrizioni degli interventi, tenendo conto dello svolgimento dei lavori.

#### **Articolo 17 – Mozioni**

La mozione d'ordine, sempre che riguardi questioni di procedura, deve essere presentata per iscritto al Presidente dell'Assemblea che, dopo averne accertata l'ammissibilità, concede la parola al presentatore.

Alla fine dell'intervento, concede la parola ad un delegato a favore e ad uno contro; successivamente la pone in votazione.

La mozione politica deve essere presentata per iscritto al Presidente dell'Assemblea che, dopo averne accertata l'ammissibilità, concede la parola al presentatore. La mette poi in discussione ed al termine della discussione la pone in votazione come previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento.

### **CAPITOLO III – ORGANI DELL'ASSEMBLEA**

#### **Articolo 18 – Elezioni Organi dell'Assemblea**

L'Assemblea, per proposta di chiunque abbia diritto al voto, elegge a maggioranza semplice e con voto palese, il Presidente, due Vice Presidenti ed il Segretario dell'Assemblea, scelti tra i Membri Ordinari.

Il Presidente ed i Vice Presidenti formano il Collegio di Presidenza. Il Segretario redigerà il verbale delle operazioni assembleari.

Su proposta del Collegio di Presidenza elegge altresì la Commissione Scrutinio Elettorale, la Commissione Verifica Poteri e la Commissione per la Mozione conclusiva, composte, ciascuna, da almeno 3 membri effettivi, scelti tra i Membri Ordinari, nonché un numero di Questori deciso dal Collegio di Presidenza che terrà conto del numero dei partecipanti.

Del Collegio di Presidenza, delle Commissioni Verifica Poteri e Scrutinio Elettorale e dei Questori non potranno far parte membri che si presentino candidati a qualunque carica sociale. In caso d'accettazione di candidature i membri di cui sopra decadono immediatamente e l'Assemblea provvederà a sostituirli.

#### **Articolo 19 – Il Presidente dell'Assemblea**

Il Presidente dell'Assemblea è la massima autorità dell'Associazione, dal momento della sua elezione e sino alla chiusura dell'Assemblea. Insieme ai Vice Presidenti ha potere di deliberare, con decisione inappellabile, su ogni questione non contemplata dallo Statuto o dal Regolamento. In caso d'impedimento o sostituzione del Presidente gli succede il Vice Presidente con maggiore anzianità d'iscrizione all'Associazione, nel caso di parità, quello di maggiore età.

#### **Articolo 20 – La Commissione Verifica Poteri**

La Commissione Verifica Poteri ha il compito di procedere al controllo dei partecipanti aventi diritto di voto e di decidere con apposita nota verbale sull'ammissibilità all'Assemblea nei casi di contestazione, controlla le deleghe ed il diritto al voto, consegna le tessere di riconoscimento.

Accerta il numero legale dei partecipanti.

#### **Articolo 21 – La Commissione Scrutinio Elettorale**

La Commissione Scrutinio Elettorale ha il compito di autenticare le schede per le votazioni, consegnarle agli aventi diritto previo ritiro della tessera di riconoscimento ed effettuare lo spoglio delle schede nelle votazioni a scrutinio segreto, annotando in apposito verbale le schede bianche e quelle annullate ed eventuali ricorsi sulla convalida o meno di voti.

#### **Articolo 22 – I Questori**

Hanno il compito di effettuare la conta dei voti nelle votazioni per alzata di mano.

### **CAPITOLO IV – ELEZIONI – OPERAZIONI DI SCRUTINIO**

#### **Articolo 23 – Numero dei membri del Consiglio Direttivo.**

Il numero dei membri del Consiglio Direttivo (comprensivo del Presidente) è fissato in 15 membri.

#### **Articolo 24 – Elezione dei membri componenti il Consiglio Direttivo.**

L'elezione dei membri componenti il Consiglio Direttivo avviene tramite presentazione al Collegio di Presidenza dell'Assemblea Generale, di liste accompagnate da una specifica mozione programmatica, con la firma per accettazione di candidatura, di ciascun Candidato.

Le liste, cui la Presidenza assegnerà delle lettere alfabetiche in base all'ordine di presentazione, dovranno ciascuna contenere tanti nominativi quanti sono i membri il Consiglio Direttivo, nel rispetto di quanto previsto all'Art. 8 dello Statuto e secondo quanto previsto dall'Art. 23 del Regolamento, maggiorati di 5 unità, che saranno i sostituti, esattamente nell'ordine di presentazione, in caso di cessazione di uno o più membri effettivi. L'elezione avviene con il sistema maggioritario.

In caso di presentazione di una sola lista saranno eletti tutti i membri del Consiglio Direttivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di presentazione di più liste saranno riservati, alle liste meno votate, da due a quattro seggi con il seguente sistema di calcolo:

fino al 20% di voti ottenuti – nessun seggio  
dal 20% più un voto fino al 40% - due seggi  
dal 40% più un voto – quattro seggi  
da sottrarre dalla lista risultata vincente partendo dagli ultimi nominativi contenuti nella lista stessa.  
In tal caso entreranno a far parte del Consiglio Direttivo:

- i primi due candidati della lista nel caso alla lista spettino due seggi;
- i primi quattro candidati della lista nel caso, alla lista stessa spettino quattro seggi.

Nel caso in cui più liste ottengano lo stesso numero di voti, si procederà ad un ballottaggio esclusivamente tra le liste in parità.

Le liste, per essere accolte dal Collegio di Presidenza dell'Assemblea Generale, oltre alle caratteristiche sopra descritte dovranno inoltre:

- a) essere presentate entro e non oltre il termine stabilito dal Collegio di Presidenza dell'Assemblea Generale;
- b) essere sottoscritte da non meno di 20 membri ordinari presentatori (presenti personalmente o per delega), che non siano candidati in alcuna lista né presentatori di altre liste per l'elezione del Consiglio Direttivo.

Il Collegio di Presidenza, accertata la validità e la congruità delle candidature espone, ben visibili a tutti, le varie liste, contenenti i nominativi dei candidati e procede all'apertura delle votazioni, indicando preventivamente i termini di tempo entro i quali dovranno essere completate (inizio e fine).

Ogni elettore può votare una sola lista.

#### **Articolo 25 – Cambiamento del sistema di votazione**

Durante i lavori ed entro il termine stabilito dal Presidente d'Assemblea per la presentazione delle liste, potrà essere presentata mozione per richiedere il sistema alternativo di votazione previsto dal successivo Art. 26.

Tale sistema potrà sostituire quello previsto dall'Art. 24 se la mozione sarà approvata da almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto, presenti in sala al momento della votazione, comprese le deleghe.

#### **Articolo 26 – Sistema alternativo per l'elezione del Presidente, del Vice Presidente Vicario e della Giunta Esecutiva**

Approvata la mozione, tutti i Membri Ordinari che ne facciano richiesta al Presidente dell'Assemblea potranno candidarsi. Il Collegio di Presidenza redigerà un elenco in ordine alfabetico.

Ogni Socio potrà esprimere un numero massimo di preferenze pari al numero 70% dei membri di Consiglio Direttivo da eleggere.

Saranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze fino al numero stabilito all'Art. 23 e saranno annotati i primi 5 non eletti quali sostituti.

#### **Articolo 27 – Decorrenza del regolamento**

Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente.